



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente - Relatore
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio Elettorale Regionale, costituito presso la Corte di appello di Bari, con provvedimento del 30 gennaio 2018 ha ricusato la lista dei candidati presentata per l'elezione del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 dal gruppo "SìAmo";
- rilevato che l'Ufficio ha motivato la decisione, evidenziando che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati non è sottoscritta dal numero minimo di elettori, iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel collegio plurinominale, come previsto dalla legge ;

- rilevato che avverso il provvedimento di riconsiliazione della lista "SiAmo" è stato proposto ricorso in data 1 febbraio 2018 dal sig. Emiliano Gioia, in qualità di rappresentante della lista, che deduce l'illegittimità del provvedimento e ne chiede l'annullamento, in quanto:
- nessuna norma prevede il criterio dell'arrotondamento per eccesso del numero frazionario corrispondente ai due terzi del numero dei collegi plurinominali in una Circoscrizione o Regione, per l'ammissione di una lista che abbia raccolto le firme per la presentazione dei candidati non in tutti i collegi della stessa Circoscrizione o Regione; l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno è irragionevole e restrittiva, in quanto, laddove la Circoscrizione o Regione è composta solo da due collegi plurinominali, si pretende che nel calcolo della soglia dei due terzi ($2/3 \times 2 = 1,33$) l'arrotondamento avvenga con riferimento all'unità superiore e non a quella inferiore, il che finisce per comprimere, anziché favorire, la nascita di nuove formazioni politiche in violazione delle norme costituzionali;
- la presentazione della lista "SiAmo" è stata ostacolata da una disposizione discriminatoria rispetto all'esonero previsto per le formazioni politiche o gruppi parlamentari esistenti nell'ultima legislatura; l'art. 18 bis, comma 3, d.P.R. 361/57 e ss. mm. obbliga le nuove formazioni politiche alla raccolta delle firme dei sottoscrittori in tempi strettissimi, peraltro, costrette ad attendere la determinazione dei collegi elettorali, avvenuta con d.lgs. del 19 dicembre 2017, a differenza dei partiti politici o gruppi parlamentari, che ne sono esonerati e

- sostanzialmente risultano avvantaggiati nella competizione elettorale;
- la molteplicità degli adempimenti richiesti per la formazione delle liste dei candidati in margini temporali ridottissimi, stante l'estrema difficoltà di raccogliere ed autenticare tutte le firme necessarie a presentare la lista, raccogliere e ripartire le candidature per collegi elettorali, raccogliere i certificati elettorali, non assicura una condizione di parità ai cittadini per la partecipazione alle competizioni elettorale e ne svilisce i diritti politici in violazione dell'art. 3 Cost.;
 - il gruppo politico "SiAmo" è stato, quindi, discriminato dai tempi imposti dalle nuove norme nella raccolta delle firme, nonostante la riduzione ad un quarto del numero dei sottoscrittori, cosicché si richiede, in via principale, di accettare le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali n. 1 e 2 del Senato, in subordine, di accettare le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali n. 1-2-3-4 della Camera/Senato, applicando l'ordinario arrotondamento dei decimali e, in ulteriore subordine, di ammettere con riserva le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei suddetti collegi plurinominali n. 1 e 2 del Senato, prolungando il termine di raccolta firme sulle liste dei candidati già presentate fino al 2 marzo p.v.;
 - lette le deduzioni dell'Ufficio Elettorale Regionale Puglia, nelle quali si rileva che le firme raccolte per la lista di candidati per il Collegio Plurinominale 01 e depositate entro il termine di legge sono in numero inferiore al minimo previsto per ciascun

Collegio e, pertanto, non risulta soddisfatto l'obbligo di presentazione delle candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della Regione ossia in due Collegi, pari al numero dei collegi plurinominali della Regione Puglia ex art. 18 bis d.P.R. 361/57, secondo le istruzioni ministeriali;

- ritenuto che il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto:

- l'art. 18 bis d.P.R. 361/57 come modificato dalla l. 165/2017, estensibile anche al Senato, ai sensi del combinato disposto di detta norma e dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 533/1993, prevede che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione a pena di inammissibilità, cosicché, nel caso in cui vi siano solo due collegi, il limite minimo dei due terzi, previsto dalla legge, è necessariamente superiore all'unità. L'interpretazione del dato normativo non appare equivocabile e non è compatibile con quella proposta nel ricorso, per la semplice ragione che i due terzi di 2 non possono corrispondere a 1, che costituisce, invece, la metà del dato numerico di riferimento e dunque, è inferiore alla soglia minima fissata dalla legge;

- considerato che l'art. 1, comma 1123, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge ha previsto la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature, proprio al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste e delle candidature nella prima competizione elettorale con le nuove regole;

- che per la presentazione delle liste e delle candidature per ogni collegio plurinominale ogni lista deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da almeno 375 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale: limite minimo che non risulta rispettato nel caso di specie;
- rilevata l'oggettiva insussistenza del presupposto essenziale di ammissibilità della lista, accertata dall'Ufficio Elettorale Regionale e riconosciuta dallo stesso ricorrente, che, infatti, non censura il merito del provvedimento, ma le scelte legislative;
- ritenuto che tali censure esulano dall'ambito valutativo di quest'Ufficio, che ai sensi dell'art. 23 d.P.R. cit., ha unicamente competenza a decidere sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati per le cause tassativamente indicate dall'art. 22 dello stesso d.P.R. e non su altri profili;
- che per le stesse ragioni non rientra nei poteri di questo Ufficio l'ammissione di liste con riserva né la concessione di un termine per consentire la raccolta di ulteriori sottoscrizioni al fine di integrare il deficit numerico riscontrato;
- ritenuto, che comunque, non appare irragionevole il differente trattamento previsto per i partiti o gruppi, che hanno già dimostrato di avere una base elettorale, rispetto ai gruppi di nuova formazione;
- considerato, peraltro, che l'obbligo di presentazione delle liste previa raccolta di sottoscrizioni non costituisce un'innovazione introdotta dalla nuova legge elettorale;

- ritenuto che, dunque, il ricorso presentato per la lista "SiAmo" da Emiliano Gioia, peraltro, ritenuto non legittimato dall'Ufficio elettorale regionale, va rigettato.





PQM


Rigetta il ricorso.


Si comunichi.

Roma, 3 febbraio 2018

I componenti


Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi, 03 FEB 2018

me L905

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Silvia CICETO

